

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE**

### **COMUNICATO UFFICIALE N. 13/TFN – Sezione Disciplinare (2017/2018)**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Cons. Giuseppe Rotondo **Presidente**; dall'Avv. Ernesto Nicolai, dall'Avv. Marco Santaroni **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Giancarlo Di Veglia **Rappresentante AIA**; e del Signor Claudio Cresta **Segretario** con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Paola Anzellotti e Antonella Sansoni si è riunito il 21.9.2017 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

**(238) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TACOPINA JOSEPH (all'epoca dei fatti Presidente della Società Venezia FC Srl SSP), Società VENEZIA FC Srl SSP - (nota n. 12241/510 pf16-17 GP/MB/gb del 05.05.2017).**

#### **Il deferimento**

Con provvedimento prot. 12241/510pf16-17/GP/MB/gb in data 5 maggio 2017, il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

- il Sig. Joseph Tacopina, Presidente della Società Venezia FC Srl SSP nella stagione sportiva 2016/17, per essersi avvalso, o comunque per non aver impedito di avvalersi, nello svolgimento delle attività attinenti al trasferimento o al tesseramento di calciatori, di soggetti non autorizzati, così violando i doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 Bis, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva in via autonoma ed in relazione a quanto prescritto dall'art. 10, comma 1, del CGS;
- la Società Venezia FC Srl SSP, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del CGS in relazione all'art. 1 bis, comma 1 e 5, del CGS, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, per le condotte ascrivibili al suo Presidente e ad entrambi i tecnici, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del CGS.

Il Sig. Joseph Tacopina e la Società Venezia FC Srl SSP, hanno fatto pervenire una memoria difensiva nella quale rilevano che:

- *“le risultanze istruttorie hanno pacificamente escluso la circostanza. È emerso infatti che tra i giocatori indicati nell'esposto alcuni non erano stati in alcun modo contattati. Altri contrariamente a quanto denunciato erano stati contattati a stagione conclusa”*;
- *“la Procura Federale non contesta una condotta rispettosa dell'Ordinamento Federale, poiché ogni contatto è avvenuto dopo la cessazione del vincolo annuale dei calciatori”*;
- al Sig. Collauto il Presidente ha attribuito il ruolo di responsabile del settore tecnico, seppur lo stesso sia censito come *“allenatore di seconda categoria”*;
- *“Speggiorin è allenatore professionista di prima categoria è stato giocatore professionista e, attualmente, è un collaboratore esterno della Venezia Soccer Academy”*;

- *“non si può non rilevare come dalle risultanze istruttorie, ad eccezione di un unico caso isolato, non emerga mai la figura dello Speggiorin”*;

- *“in un unico caso, come detto, emerge il nominativo dello Speggiorin”*;

conclude chiedendo *“il proscioglimento dei propri assistiti”*.

### **Il dibattimento**

Alla udienza del 28 giugno 2017, i deferiti hanno formulato istanza di rinvio con sospensione dei termini alla quale la Procura Federale non si è opposta, associandosi alla richiesta di applicazione dell'art. 34 bis CGS. Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare ha rinviato la trattazione del deferimento, disponendo la sospensione dei termini ex art. 34bis, comma 5 CGS.

In data 18/9/2017 i deferiti hanno fatto pervenire una *“memoria difensiva integrativa”*.

Alla udienza del 21 settembre 2017, il rappresentante della Procura Federale Avv. Luca Sanzi si è riportato alle argomentazioni esposte nell'atto di deferimento ed ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni: per il Sig. Joseph Tacopina, la sanzione della inibizione di mesi 3 (tre); per la Società Venezia FC Srl SSP, la sanzione della ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00).

È comparso il difensore del Sig. Joseph Tacopina e della Società Venezia FC Srl SSP, il quale, dopo articolata discussione in cui ha ripreso e meglio illustrate le ragioni di difesa, si è riportato in conclusione alle argomentazioni difensive esposte nella memoria evidenziando, in particolare, l'assenza di responsabilità in capo ai deferiti e concluso chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nelle memorie difensive, ovvero il proscioglimento dei deferiti.

### **Motivi della decisione**

Il deferimento è fondato.

Preliminarmente questo Tribunale rileva la irricevibilità della memoria integrativa in data 18/9/2017 in quanto la stessa è stata depositata in violazione dell'art. 30, comma 10 CGS, secondo cui *“...gli atti rimangono depositati presso la Segreteria del Tribunale Federale fino a tre giorni prima della data fissata per il dibattimento e che, entro tale termine, le parti possono prenderne visione, richiederne copia, presentare memorie, istanze e quanto altro ritengano utile ai fini della difesa ...”*.

È di tutta evidenza che il termine ultimo per il deposito degli scritti difensivi è legato alla udienza di dibattimento del 28/6/2017, atteso che la decisione di rinvio non aveva autorizzato il deposito di ulteriori memorie difensive ai deferiti ovvero di integrazioni dell'atto di deferimento alla Procura Federale, né autorizzata la remissioni in termini.

Nel merito.

L'art. 10 CGS prevede *“Ai dirigenti federali, ai dirigenti ... .. è fatto divieto di svolgere comunque attinenti al trasferimento, alla cessione del contratto o al tesseramento di calciatori e tecnici, salvo che avvengano nell'interessi della propria Società. È fatto altresì divieto, nello svolgimento di tali attività, di avvalersi di soggetti non autorizzati ... ..”*.

La ricostruzione fornita dalla Procura Federale - supportata sia dalla copiosa documentazione agli atti sia dalle affermazioni contenute nella memoria difensiva (*ad eccezione di un unico caso isolato*) - evidenzia che il Presidente Tacopina abbia disatteso

il dettato normativo essendosi avvalso della collaborazione di due soggetti Collauto e Speggiorin per il tesseramento di alcuni giocatori, nello specifico Z.R. e D.T.

Ed invero, ai Sigg.ri Collauto e Speggiorin, entrambi censiti nell'archivio del Settore Tecnico con la qualifica (il primo) di allenatore professionista di seconda categoria e di allenatore professionista di prima categoria (secondo), era *“fatto divieto di trattare direttamente o indirettamente e comunque svolgere attività collegate al trasferimento ed al collocamento dei calciatori. ... essi sono soltanto legittimati a fornire alle Società di appartenenza la loro consulenza di natura tecnica”*, ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Settore Tecnico.

I fatti hanno disvelato l'esistenza di condotte disciplinarmente rilevanti, tenuto conto del ruolo ricoperto dal deferito (presidente della Società) al quale era richiesta la diligenza media, propria del professionista del settore sportivo, per evitare che soggetti non autorizzati esercitassero attività irregolari.

Con riguardo al Sig. Speggiorin, rileva la sua appartenenza, con ruoli di responsabilità tecnica, ad una Società gemellata con il Venezia FC e, quindi, il rapporto di stretta collaborazione ragionevolmente esistente tra le due compagini; rapporto che il deferito non poteva, per il proprio ruolo, non conoscere. Il contatto tra lo Speggiorin e giovani atleti è stato sufficientemente comprovato in atti con riguardo alla posizione del minore R.Z.) il cui tesseramento è stato proposto alla Società Venezia. Neppure rileva l'esito della proposta, trattandosi di illecito disciplinare che si consuma con la condotta-evento e non con gli effetti-conseguenza.

Per il sig, Collauto, rileva la circostanza che le attività contestate (segnatamente avuto riguardo al minore T.D.) risalgono ad un periodo (mese di giugno 2016) in cui egli, ad ogni modo e comunque, non aveva (ancora) assunto il ruolo di responsabile del settore giovanile (che assumerà formalmente il 26 luglio 2016); né – e questo rileva in via tranciante - che si fosse cancellato dall'Albo del Settore tecnico per evitare di incorrere nel conflitto di interessi a cagione del doppio incarico.

Il Tribunale Federale Sezione Disciplinare, non può quindi condividere le tesi difensive esposte dai deferiti le quali cozzano, in linea di fatto, con quanto documentalmente provato dalla Procura Federale ed in linea di diritto con una corretta e rigorosa applicazione del dettato normativo.

Questo Tribunale, tuttavia, in considerazione del limitato numero di casi contestati (2 calciatori) ritiene opportuno ridurre le sanzioni proposte dalla Procura Federale.

### **Il dispositivo**

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare ritiene congrua e dispone la applicazione per il Sig. Joseph Tacopina della sanzione della inibizione di mesi 1 (uno) e per la Società Venezia FC Srl SSP della sanzione della ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00).

**(1) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: IANNASCOLI DANILO (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Pescara C5), IANNASCOLI MATTEO (all'epoca dei fatti Vice Presidente della Società ASD Pescara C5), COLINI FULVIO (all'epoca dei fatti “tecnico prima squadra” e**

**tesserato per la Società ASD Pescara C5), Società ASD PESCARA C5 - (nota n. 141/1242 pf16-17 GP/ag del 4.7.2017).**

**Il deferimento**

Con provvedimento prot. 141/1242pf16-17/GP/ag in data 4 luglio 2017, il procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

1. - Iannascoli Danilo, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro tempore dotato di poteri di rappresentanza della ASD Pescara Calcio a 5;
2. - Iannascoli Matteo, all'epoca dei fatti Vice Presidente della ASD Pescara Calcio a 5;
3. - Colini Fulvio, all'epoca dei fatti "tecnico I squadra" e tesserato per la ASD Pescara Calcio a 5;
4. - la ASD Pescara Calcio a 5;

per rispondere:

1. - Sig. Iannascoli Danilo, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro tempore dotato di poteri di rappresentanza della ASD Pescara Calcio a 5:

a. - della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di un comunicato stampa pubblicato sul sito web della Società "[www.pescaracalcio5.it](http://www.pescaracalcio5.it)" e sulla pagina del social network "Facebook", espresso pubblicamente dichiarazioni contrarie ai principi di lealtà, correttezza e probità riguardanti la classe arbitrale, ed in particolare rivolte al Sig. Chiariello Ruggiero, arbitro della gara Pescara Calcio a 5 – Napoli calcio a 5 disputata in data 24/05/2017; nel citato comunicato stampa, in particolare, si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: *"purtroppo le valutazioni sbagliate non rappresentano più fatti episodici ma accadono costantemente, come in tutte le gare play off sinora disputate, la cosa non solo non è più accettabile ma non può nemmeno essere ulteriormente sottaciuta", "per quanto concerne gara 2 di semifinale play off, disputatasi, il 24 maggio 2017, in particolare l'arbitraggio del Signor Chiariello, già autore in Campionato di una espulsione ridicola e di successiva tentata aggressione ai danni del nostro calciatore Borruto nel tunnel degli spogliatoi, è stato assolutamente inadeguato all'importanza della partita e al contempo fortemente penalizzante nei nostri confronti, a causa di decisioni a nostro sfavore palesemente errate", "sin dal principio si è assistito, infatti, ad una conduzione altalenante e contraddittoria, priva dunque di quella linearità che possa guidare le squadre ad un comportamento corretto. Clamorose poi riteniamo alcune sviste che hanno nuociuto gravemente al Pescara" e "ci auguriamo, quindi, che in gara 3 di domani possiamo assistere ad una conduzione arbitrale effettivamente terza rispetto alle parti e che siano designati arbitri all'altezza dell'importanza della gara";*

b. - della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di un comunicato stampa pubblicato sul sito web della Società "[www.pescaracalcio5.it](http://www.pescaracalcio5.it)" ed a mezzo di un'intervista rilasciata all'emittente televisiva Rete 8, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione della classe arbitrale, ed in particolare degli arbitri della gara ASD Pescara Calcio a 5 – Luparense disputata in data 01/06/2017, nonché del Giudice Sportivo della Divisione Calcio a 5; nel citato comunicato stampa, in particolare, si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: *"l'ennesima inadeguata direzione arbitrale, figlia di designazioni cervelotiche*

e non imparziali”; nell’intervista sopra citata, poi, con riferimento al Giudice Sportivo si utilizzavano in maniera ironica le seguenti testuali espressioni *“giudice che ormai ha una certa età ... ”*;

2. - Sig. Iannascoli Matteo, all’epoca dei fatti Vice Presidente della ASD Pescara Calcio a 5, della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di un “post” sul social network “Facebook”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell’intera classe arbitrale e, in particolare, degli arbitri della gara Pescara Calcio a 5 – Luparense disputata in data 01/06/2017; nel citato post, in particolare, si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: *“voci di corridoio riportano che l’arbitro abbia scritto nel referto che la rissa di fine gara sia stata causata da Borruto. Se così fosse si evidenzia la malafede”*;

3. - Sig. Colini Fulvio, all’epoca dei fatti “tecnico I squadra” e tesserato per la ASD Pescara Calcio a 5, della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di un “post” sul social network “Facebook”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell’intera classe arbitrale e, in particolare, degli arbitri della gara Pescara Calcio a 5 – Luparense disputata in data 01/06/2017; nel citato post, in particolare, si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: *“oltre ai due rigori sui quali si stende un velo pietoso ... un gol annullato a parità vuota senza regola del vantaggio e senza dare il secondo giallo ad un giocatore che da dietro si è lanciato sulle gambe dell’avversario lanciato a rete ... poi però si espelle il tecnico fuori dall’area tecnica .... benissimo .... Ora vediamo il referto sulla rissa scatenata al saluto finale da chi si vede bene nel video .... quello è il colpevole .... O paga solo lui o debbono essere squalificati tutti .... eppure vedrete ....fidatevi”*;

4. - Società ASD Pescara Calcio a 5, della violazione degli articoli 4, comma 1, e 5, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal suo Presidente e legale rappresentante pro tempore dotato di poteri di rappresentanza, Sig. Iannascoli Danilo, nonché della violazione degli articoli 4, comma 2, e 5, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità oggettiva per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dai suoi tesserati Iannascoli Matteo e Colini Fulvio;

### **Le memorie difensive**

I Signori Iannascoli Danilo, Iannascoli Matteo, Colini Fulvio, e la ASD Pescara Calcio a 5 hanno fatto pervenire tre distinte memorie difensive, analoghe per i contenuti, con le quali evidenziano:

#### 1. memoria difensiva di Matteo Iannascoli:

- *“si desume che l’espressione pubblicata a mezzo F.B. dal deferito non travalichi né i limiti della cd. continenza sostanziale (implicante il rispetto della verità oggettiva) né quelli della cd. continenza formale (implicante l’assenza di epiteti oltraggiosi o l’attribuzione di qualità infamanti verso i destinatari delle rimostranze)”*;

- *“l’espressione di Iannascoli assurga a funzione prevalentemente valutativa del presunto ... .. operato dall’arbitro, si da potersi escludere ogni forma di aggressione al patrimonio intellettuale dello stesso, ... ..”*;

conclude chiedendo *“voglia prosciogliere il Sig. Matteo Iannascoli da ogni addebito”*.

2. memoria difensiva di Danilo Iannascoli:

(gara Pescara Calcio a 5/ Napoli)

- il prevalente indirizzo giurisprudenziale;
- il deferito *“espone una serie di fatti e trae le sue conclusioni (non palesemente destituite di ogni e qualsiasi fondamento), rivolgendo le più aspre critiche all’operato del direttore di gara”*;
- *“nel caso concreto non pare dubitabile che i fatti materiali denunciati da Iannascoli ... .. siano veridici, anche perché in massima parte assistiti da evidenza rappresentativa”*;
- *“ai fini dell’applicabilità del diritto di critica, la “continenza” dell’espressioni utilizzate va apprezzata tenendo conto che ... .. (il linguaggio) soprattutto per l’intervenuta l’influenza del mezzo televisivo e delle piattaforme multimediali sul mutamento del linguaggio, quello usato dai cittadini dagli uomini politici, dai sindacalisti e dai cosiddetti “opinion leaders” è molto mutato nell’ultima parte del secolo scorso”*;

(gara Pescara Calcio a 5/Luparense)

- *“con preciso riferimento all’espressione adoperata nei confronti del Giudice Sportivo “giudice che ormai ha una certa età...” la stessa non può non essere debitamente contestualizzata e filtrata”*;

conclude chiedendo il proscioglimento del Sig. Danilo Iannascoli da ogni addebito.

3. memoria difensiva dell’ASD Pescara Calcio a 5:

- ricostruiti i fatti, il sodalizio sportivo muove rilievi alla fattispecie, evidenziando che *“l’art. 21 della Costituzione Italiana, come noto, proclama che tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, cioè le proprie opinioni, con qualsiasi mezzo di diffusione”*;
- *“secondo la ricostruzione tecnico-giuridica “sotto l’etichetta di” reati di opinione” ... .. possono raggrupparsi le ipotesi di reato nei cui confronti è pensabile una potenziale conflittualità con il diritto alla libertà di manifestazione di pensiero garantito a tutti i cittadini”*;

conclude chiedendo il proscioglimento della Società da ogni addebito

**Il dibattito**

Alla udienza del 21 settembre, il rappresentante della Procura Federale Avv. Francesco Bevivino si è riportato all’atto di deferimento e ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per il Sig. Iannascoli Danilo la sanzione della inibizione di mesi 3 (tre), per il Sig. Iannascoli Matteo la sanzione della inibizione di mesi 3 (tre), per il Sig. Colini Fulvio la sanzione della squalifica di mesi 3 (tre), e per la Società ASD Pescara Calcio a 5 la sanzione della ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00).

È comparso l’Avv. Luciano Ruggiero Malagnini il quale si è costituito alla odierna riunione per il Sig. Colini Fulvio ed è altresì comparso in sostituzione dell’Avv. Giuseppina Ruggiero Malagnini, per i Signori Iannascoli Danilo, Iannascoli Matteo e per la Società ASD Pescara Calcio a 5; lo stesso, in via preliminare, ha eccepito l’incompetenza del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare a decidere sulla posizione del deferito Sig. Colini dovendo costui essere giudicato dall’organo disciplinare del Settore Tecnico.

L’Avv. Malagnini si è, infine, riportato alle argomentazioni difensive enunciate nelle memorie e chiesto l’accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

## **Motivi della decisione**

Il deferimento è fondato.

In via preliminare, va respinta l'eccezione di incompetenza del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare in ordine alla posizione del Sig. Colini atteso che la contestazione mossa esula dal contesto di "attività tecnica" – e quindi dalla riferibilità dell'evento alla cognizione dell'organo disciplinare specifico – rientrando, di diritto, nell'alveo di competenza giurisdizionale di questo Tribunale.

Sul punto la giurisprudenza di questo Tribunale è univoca. *“L’ovvia constatazione che i Tecnici inquadrati nell’Albo e nei ruoli del Settore sono tenuti al rispetto dello Statuto e di tutte le norme federali (art. 38, comma 1, Reg.to S.T.) e che la Commissione Disciplinare di tale Settore adotta nei confronti degli iscritti i provvedimenti disciplinari (comma 3, art. cit.), il successivo art. 39, comma 1, sottopone espressamente i Tecnici alla giurisdizione degli Organi di Giustizia Sportiva della FIGC, tra cui rientra evidentemente il TFN-SD, relativamente ai procedimenti per illecito sportivo e, se tesserati per Società, per le infrazioni inerenti all’attività agonistica.*

*L’ampiezza dell’espressione “per le infrazioni inerenti all’attività agonistica” consente di ricomprendervi qualunque infrazione comunque connessa ed avente causa nello svolgimento dell’attività agonistica, quale, per l’appunto, lo svolgimento della gara.”* (Cfr. Com. Uff. n. 1/TFN-SD – s.s. 2017-18).

Nel merito.

La documentazione prodotta dalla Procura Federale nonché le stesse difese dei deferiti confermano gli eventi e la esistenza delle dichiarazioni rese nei termini di cui al deferimento. Non essendo contestato il fatto storico, questo Tribunale è tenuto a decidere in merito alla natura “denigratoria” o meno delle affermazioni.

Non può sorgere dubbio alcuno in relazione alla contrarietà ai principi federali delle dichiarazioni rese dal Sig. Danilo Iannascoli a mezzo del comunica stampa e della pagina “Facebook” al termine della partita Pescara Calcio a 5 – Napoli del 24/5/2017.

Le stesse infatti, consideratone il tenore, il contenuto, il contesto in cui sono state utilizzate, gli strumenti di diffusione e le finalità perseguite (indipendentemente da un intento doloso del loro autore) sfociano obiettivamente - tenuto conto del sentimento medio percepito dalla collettività, quale criterio valutativo della condotta applicato secondo equità - in una vera e propria denigrazione dell’operato dell’arbitro di gara Sig. R. C., ovvero potenzialmente in grado di arrecare pregiudizio alla dignità della persona e dell’istituzione dalla stessa rappresentata.

Del pari, e per le stesse ragioni, contrarie all’Ordinamento Federale devono ritenersi le dichiarazioni rese, all’esito della gara Pescara Calcio a 5 – Luparense, dal Danilo Iannascoli, a mezzo di comunicato stampa e intervista televisiva, con le quali il deferito oltre a ledere la reputazione della classe arbitrale, si prende gioco, con una ironia del tutto fuori luogo, del Giudice Sportivo.

Anche le dichiarazioni rese dal Sig. Matteo Iannascoli risultano, per le medesime argomentazioni, contrarie all’Ordinamento Federale attesa la concreta e non solo potenziale capacità lesiva delle stesse, annotate su “Facebook” e di discredito per la classe arbitrale.

Non c'è ragione di mutare opinione per le dichiarazioni rese su "Facebook" dal Sig. Colini all'esito della partita Pescara Calcio a 5 - Luparense del 1/6/2017, che ledono anch'esse la reputazione della intera classe arbitrale.

Non sono persuasive, sul punto, le argomentazioni difensive svolte dai deferiti.

Il diritto (legittimo) di critica non può scadere in espressioni e commenti denigratori, il cui contenuto ecceda i confini di una leale critica, tali cioè che l'ordinamento civile, prima ancora che quello sportivo, ovvero il sentimento comune avverte in quel determinato momento storico come offensivi e indecorosi per l'istituzione cui sono indirizzati. Tanto più, quando queste dichiarazioni sono rilasciate da soggetti tesserati che ricoprono, altresì, ruoli istituzionali primari all'intero dell'ordinamento sportivo e che, con la propria condotta, dovrebbero anche essere veicolo di valori positivi e costruttivi, specie per i più giovani che si avvicinano al mondo dello sport.

Il Collegio non può, dunque, che censurare la deriva negativa che improvvisati "*opinion leader*" cercano di "sdoganare" usando parole, toni e affermazioni aggressive che finiscono, per i tratti eccessivi ed incontrollati, per ledere l'altrui onore e che esulano, per quanto si qui esposto, dal normale diritto di critica.

Il deferimento s'appalesa, pertanto, fondato,

### **Il dispositivo**

Il Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare, dispone l'applicazione per il Sig. Iannascoli Danilo della sanzione della inibizione di mesi 3 (tre), per il Sig. Iannascoli Matteo della sanzione della inibizione di mesi 3 (tre), per il Sig. Colini Fulvio della sanzione della squalifica di mesi 3 (tre), e per la Società ASD Pescara Calcio a 5 della sanzione della ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00).

**(3) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SPALLETTA FILIPPO (all'epoca dei fatti Presidente del CDA e Legale rappresentante della Società SS Maceratese Srl), SIVIERI SIMONE BALDASSARRE (all'epoca dei fatti Amministratore Delegato e Legale rappresentante della Società SS Maceratese Srl), Società SS MACERATESE Srl - (nota n. 198/1105 pf16-17 GP/GC/blp del 6.7.2017).**

**(4) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SPALLETTA FILIPPO (all'epoca dei fatti Presidente del CDA e Legale rappresentante della Società SS Maceratese Srl), SIVIERI SIMONE BALDASSARRE (all'epoca dei fatti Amministratore Delegato e Legale rappresentante della Società SS Maceratese Srl), Società SS MACERATESE Srl - (nota n. 189/1104 pf16-17 GP/GC/blp del 6.7.2017).**

### **Il deferimento**

Il Procuratore Federale, con 2 provvedimenti distinti e separati, ha deferito, dinanzi a questo Tribunale:

- il Signor Filippo Spalletta – Presidente del C.d.A. e legale rappresentante della Società SS Maceratese Srl;
- il Signor Simone Baldassarre Sivieri, Amministratore Delegato e Legale rappresentante della Società SS Maceratese Srl;
- la Società SS Maceratese Srl;

► Deferimento 198/1105 pf16-17 GP/GC/blp del 6.7.2017 – pr. 3/TFN-SD:

**Spalletta:****Sivieri:**

per rispondere della violazione di cui all'artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato, entro il 18 aprile 2017, gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di novembre e dicembre 2016 e febbraio 2017 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. Ciascuno con riferimento ai rispettivi poteri e funzioni, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

**SS Maceratese Srl:**

a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Spalletta Filippo, Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società SS Maceratese Srl, dal Sig. Sivieri Simone Baldassarre, Amministratore delegato e legale rappresentante pro-tempore della Società SS Maceratese Srl, come sopra descritto;

b) per rispondere a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle NOIF, per non aver corrisposto, entro il 18 aprile 2017, gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di novembre e dicembre 2016 e febbraio 2017 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati;

c) con l'applicazione della recidiva prevista dall'art. 21, comma 1, del vigente CGS, per quanto specificato nella parte motiva;

► Deferimento 189/1104 pf16-17 GP/GC/blp del 6.7.2017 – pr. 4/TFN-SD:

**Spalletta:****Sivieri:**

per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato, entro il termine del 18 aprile 2017, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2017, nonché i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di novembre e dicembre 2016, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. Ciascuno con riferimento ai rispettivi poteri e funzioni, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi.

**SS Maceratese Srl:**

a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Spalletta Filippo, Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società SS Maceratese Srl,

dal Sig. Sivieri Simone Baldassarre, Amministratore delegato e legale rappresentante pro-tempore della Società SS Maceratese Srl, come sopra descritto;

b) per rispondere a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per non aver corrisposto, entro il 18 aprile 2017, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2017, nonché i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di novembre e dicembre 2016, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati;

c) con l'applicazione della recidiva prevista dall'art. 21, comma 1, del vigente CGS, per quanto specificato nella parte motiva;

### **Le memorie difensive**

La quasi totalità dei soggetti deferiti, nel termine previsto, non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva, eccezion fatta per il Signor Simone Baldassarre Sivieri il quale – per il tramite dei propri difensore di fiducia, Avv. Grassani e Avv. Menichini, ha trasmesso a mezzo P.E.C., in data 18 settembre 2017, due memorie difensive per ogni singolo procedimento in cui è parte il proprio assistito. Il contenuto delle memorie è sostanzialmente simile. E infatti, con riferimento a ciascun singolo procedimento, il Signor Simone Baldassarre Sivieri sostiene, nel merito, *«l'insussistenza delle violazioni contestate»* in quanto *«non aveva l'onere di eseguire l'adempimento richiesto il 18 aprile 2017, avendo rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Amministratore in epoca precedente»*. Ciò poiché, il deferito entro la data del 18 aprile 2017 non avrebbe potuto porre in essere gli adempimenti contestati dalla Procura Federale avendo rassegnato le proprie dimissioni dapprima verbalmente in data 7 aprile 2017 e poi, formalmente per iscritto, in data 14 aprile 2017.

### **Il dibattimento**

Alla riunione odierna sono comparsi i rappresentanti della Procura Federale Cons. Giuseppe Chiné e il Dott. Luca Scarpa; è altresì comparso l'Avv. Maurizio Angelucci, in sostituzione degli Avv.ti Mattia Grassani e Federico Menichini, per il Signor Simone Baldassarre Sivieri.

La Procura Federale ha chiesto la riunione dei suindicati procedimenti. Il difensore del Sig. Sivieri non si è opposto.

I rappresentanti della Procura Federale hanno chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti, riportandosi integralmente all'atto di deferimento, formulando le seguenti richieste sanzionatorie:

- per il Signor Filippo Spalletta: 5 (cinque) mesi di inibizione complessivi;
- per il Signor Simone Baldassarre Sivieri: 5 (cinque) mesi di inibizione complessivi;
- per la Società SS Maceratese Srl: 4 (quattro) punti di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva in corso, oltre all'ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00) per la recidiva contestata in ciascun atto di deferimento (€ 500,00 + € 500,00).

Il difensore del Signor Simone Baldassarre Sivieri si è riportato a quanto dedotto ed eccepito nelle memorie difensive, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni *ivi* rassegnate.

### **I motivi della decisione**

Preliminarmente, il Collegio dispone la riunione dei due procedimenti per connessione oggettiva e soggettiva.

Il deferimento è fondato e va accolto.

Risulta infatti – da varie segnalazioni Co.Vi.So.C., anche a seguito di *report* della Società di revisione Deloitte & Touche Spa – che la Società SS Maceratese Srl e, per essa, i dirigenti sopra menzionati, non hanno tempestivamente ottemperato a quanto previsto dalle norme federali in materia di pagamenti dovuti ai propri tesserati, dipendenti e collaboratori a titolo di emolumenti, di ritenute Irpef e di contributi Inps, nonché a quanto previsto in materia di controlli sulla gestione economica e finanziaria delle Leghe e delle Società professionistiche, come risulta in modo evidente dagli atti depositati dalla Procura. Per quanto specificamente attiene al Signor Simone Baldassarre Sivieri, poi, è provato che quest'ultimo ha ricoperto la carica di Amministratore Delegato dalla data del 23-24 novembre 2016 alla data del 2-5 maggio 2017, come si evince dalla visura camerale della Società SS Maceratese Srl (cfr. pag.12 s.) – estratta dal Registro delle Imprese in data 23 maggio 2017. Pertanto – nei confronti dei terzi – non appaiono rilevanti le asserzioni del deferito in ordine alle dimissioni dapprima rassegnate verbalmente (in data 8 aprile 2017) e poi formalmente (in data 14 aprile 2017 con comunicazione pervenuta alla Società solo in data 20 aprile 2017 e, quindi, successivamente al termine per adempiere fissato nella data del 18 aprile 2017). Allo stesso modo, devono considerarsi prive di pregio le asserzioni circa il preteso esautoramento di fatto dei poteri di amministrazione societaria: ed invero, al Signor Simone Baldassarre Sivieri erano stati attribuiti dal C.d.A., fra gli altri, poteri relativi al «*controllo amministrativo, fiscale, contabile ed istituzionale in genere, rapporti con la Co.Vi.So.C. Rappresentare la Società in tutti gli adempimenti e delle verifiche periodiche*» (cfr. pag.13). Restano, pertanto, superate ed assorbite, per quanto appena argomentato, anche le ulteriori eccezioni e deduzioni - comunque non provate, del deferito- in merito alla pretesa impossibilità di svolgere proficuamente il proprio incarico, e quindi di predisporre e di redigere, entro il 31 marzo 2017, sia il prospetto P/A con l'indicazione del patrimonio netto contabile/attivo patrimoniale calcolato sulla base delle risultanze semestrali al 31 dicembre 2016, sia gli indicatori di controllo calcolati sulla base delle risultanze istruttorie della relazione semestrale al 31 dicembre 2016, nonché curarne il deposito alla Co.Vi.So.C., come anche e per le medesime ragioni s'appalesa non persuasiva la tesi in merito alla asserita inesigibilità degli oneri previdenziali di cui alla Legge n. 229 del 2016. Con riferimento a quest'ultimo aspetto (oneri previdenziali), il Collegio osserva che si tratta, peraltro, di mera richiesta inoltrata all'Istituto di Previdenza il cui esito è ignoto e comunque non documentato in ordine ai presupposti per un suo eventuale, positivo apprezzamento.

Rileva, dunque, per l'ordinamento sportivo il comportamento omissivo del deferito. Il legislatore Federale ha previsto, infatti, che ogni condotta , attiva o omissiva (in questo caso l'omesso pagamento degli emolumenti economici; la mancata certificazione alla

Co.Vi.So.C. dell'avvenuto adempimento degli obblighi corrispettivi nei confronti dei propri tesserati, dipendenti e collaboratori e delle relative ritenute erariali, contributive e previdenziali per le mensilità su indicate; il mancato deposito delle documentazioni contabili richieste alla prevista scadenza) integra di per sé una condotta autonoma disciplinarmente rilevante, e l'applicazione di un'apposita sanzione secondo i parametri richiesti dalla Procura Federale, il cui deferimento va, pertanto, accolto unitamente alle conclusive richieste.

Da tutto quanto sopra esposto deriva, in conclusione, la responsabilità di tutti i soggetti deferiti, cui consegue altresì, per responsabilità propria e diretta, quella della Società.

### **Il dispositivo**

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, previa riunione dei procedimenti meglio indicati in premessa, delibera di infliggere le seguenti sanzioni:

- Filippo Spalletta: 5 (cinque) mesi di inibizione complessivi;
- Simone Baldassarre Sivieri: 5 (cinque) mesi di inibizione complessivi;
- Società SS Maceratese Srl: 4 (quattro) punti di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel caso di iscrizione ad un campionato organizzato dalla F.I.G.C., oltre all'ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00) per la recidiva contestata in ciascun atto di deferimento (€ 500,00 + € 500,00).

**(41) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SPALLETTA FILIPPO (all'epoca dei fatti Presidente del CDA e Legale rappresentante della Società SS Maceratese Srl), SIVIERI SIMONE BALDASSARRE (all'epoca dei fatti Amministratore Delegato e Legale rappresentante della Società SS Maceratese Srl), Società SS MACERATESE Srl - (nota n. 1089/1212 pf16-17 GC/blp del 1.8.2017).**

**(42) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SPALLETTA FILIPPO (all'epoca dei fatti Presidente del CDA e Legale rappresentante della Società SS Maceratese Srl), SIVIERI SIMONE BALDASSARRE (all'epoca dei fatti Amministratore Delegato e Legale rappresentante della Società SS Maceratese Srl), Società SS MACERATESE Srl - (nota n. 1093/1210 pf16-17 GC/blp del 1.8.2017).**

**(43) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SPALLETTA FILIPPO (all'epoca dei fatti Presidente del CDA e Legale rappresentante della Società SS Maceratese Srl), SIVIERI SIMONE BALDASSARRE (all'epoca dei fatti Amministratore Delegato e Legale rappresentante della Società SS Maceratese Srl), Società SS MACERATESE Srl - (nota n. 1094/1211 pf16-17 GC/blp del 1.8.2017).**

### **Il deferimento**

Il Procuratore Federale, con 2 provvedimenti distinti e separati, ha deferito, dinanzi a questo Tribunale:

- il Signor Filippo Spalletta – Presidente del C.d.A. e legale rappresentante della Società SS Maceratese Srl;
  - il Signor Simone Baldassarre Sivieri, Amministratore Delegato e Legale rappresentante della Società SS Maceratese Srl;
  - la Società SS Maceratese Srl;
- Deferimento 1089/1212 pf16-17 GC/blp del 1.8.2017 – pr. 41/TFN-SD:

**Spalletta:****Sivieri:**

per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS, 10, comma 3, prima parte del CGS, e 90, comma 2, delle NOIF, in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo VII), punto 1) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C, entro il 31 marzo 2017, il prospetto P/A con l'indicazione del rapporto Patrimonio Netto Contabile/Attivo Patrimoniale, calcolato sulla base delle risultanze della relazione semestrale al 31 dicembre 2016. Ciascuno con riferimento ai rispettivi poteri e funzioni, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

**SS Maceratese Srl:**

a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Spalletta Filippo, Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società SS Maceratese Srl, dal Sig. Sivieri Simone Baldassarre, Amministratore delegato e legale rappresentante pro-tempore della Società SS Maceratese Srl, come sopra descritto;

b) per rispondere a titolo di responsabilità propria, ai sensi degli artt. 10, comma 3, prima parte del CGS, e 90, comma 2, delle NOIF, in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo VII), punto 1) delle NOIF, per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il 31 marzo 2017, il prospetto P/A con l'indicazione del rapporto Patrimonio Netto Contabile/Attivo Patrimoniale, calcolato sulla base delle risultanze della relazione semestrale al 31 dicembre 2016.

► Deferimento 1093/1210 pf16-17 GC/blp del 1.8.2017 – pr. 42/TFN-SD:

**Spalletta:****Sivieri:**

per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS, 10, comma 3, prima parte del CGS, e 90, comma 2, delle NOIF, in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo VI), punto 1) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C, entro il 31 marzo 2017, gli indicatori di controllo calcolati sulla base delle risultanze della relazione semestrale al 31/12/2016. Ciascuno con riferimento ai rispettivi poteri e funzioni, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

**SS Maceratese Srl:**

a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Spalletta Filippo, Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società SS Maceratese Srl, dal Sig. Sivieri Simone Baldassarre, Amministratore delegato e legale rappresentante pro-tempore della Società SS Maceratese Srl, come sopra descritto;

b) per rispondere a titolo di responsabilità propria, ai sensi degli artt. 10, comma 3, prima parte del CGS, e 90, comma 2, delle NOIF, in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo VI), punto 1) delle NOIF, per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il 31 marzo 2017, gli indicatori di controllo calcolati sulla base delle risultanze della relazione semestrale al 31/12/2016;

► Deferimento 1094/1211 pf16-17 GC/blp del 1.8.2017 – pr. 43/TFN-SD:

**Spalletta:**

**Sivieri:**

per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS, 10, comma 3, prima parte del CGS, e 90, comma 2, delle NOIF, in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo II), delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C, entro il 31 marzo 2017, la relazione semestrale al 31/12/2016. Ciascuno con riferimento ai rispettivi poteri e funzioni, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

**SS Maceratese Srl:**

a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Spalletta Filippo, Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società SS Maceratese Srl, dal Sig. Sivieri Simone Baldassarre, Amministratore delegato e legale rappresentante pro-tempore della Società SS Maceratese Srl, come sopra descritto;

b) per rispondere a titolo di responsabilità propria, ai sensi degli artt. 10, comma 3, prima parte del CGS, e 90, comma 2, delle NOIF, in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo II), delle NOIF, per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il 31 marzo 2017, la relazione semestrale al 31/12/2016;

**Le memorie difensive**

La quasi totalità dei soggetti deferiti, nel termine previsto, non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva, eccezion fatta per il Signor Simone Baldassarre Sivieri il quale – per il tramite dei propri difensore di fiducia, Avv. Grassani e Avv. Menichini, ha trasmesso a mezzo P.E.C., in data 18 settembre 2017, tre memorie difensive per ogni singolo procedimento in cui è parte il proprio assistito. Il contenuto delle memorie è sostanzialmente simile. E infatti, con riferimento a ciascun singolo procedimento, il Signor Simone Baldassarre Sivieri sostiene, nel merito, *«l'insussistenza delle violazioni contestate»* in quanto *«non aveva l'onere di eseguire l'adempimento richiesto il 18 aprile 2017, avendo rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Amministratore in epoca precedente»*. Ciò poiché, il deferito entro la data del 18 aprile 2017 non avrebbe potuto porre in essere gli adempimenti contestati dalla Procura Federale avendo rassegnato le proprie dimissioni dapprima verbalmente in data 7 aprile 2017 e poi, formalmente per iscritto, in data 14 aprile 2017.

Viene inoltre eccepita l'improcedibilità dei deferimenti per lesione del diritto di difesa in quanto *«l'atto di deferimento è stato elevato il 1° agosto 2017 ..., ovvero quando il termine, a disposizione del Sig. Sivieri, per depositare una memoria con richiesta di archiviazione o documenti a supporto non era ancora spirato»* con la conseguenza che il detto Signore *«non ha avuto la possibilità di disporre dell'intero termine a sua disposizione per depositare memorie o chiedere di essere sentito prima della notifica dell'atto di deferimento e, soprattutto, di evitare l'azione disciplinare nei suoi confronti mediante esercizio del diritto di cui all'art.32 sexies CGS»*.

**Il Patteggiamento**

Prima dell'inizio del dibattimento, la Procura Federale (Cons. Giuseppe Chiné e il Dott. Luca Scarpa) e il Sig. Simone Baldassarre Sivieri, quest'ultimo rappresentato dall'Avv. Maurizio Angelucci, instano il Tribunale perché disponga la riunione dei tre procedimenti (prot. 41-42-43-TFN-SD). A seguire, depositano proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS, così determinata: per il Sig. Simone Baldassarre Sivieri, sanzione base inibizione di mesi 4 (quattro), diminuita di 1/3 pari a mesi 1 (uno) e giorni 10 (dieci) di inibizione, sanzione finale inibizione di mesi 2 (due) e giorni 20 (venti).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, disposta la riunione dei tre procedimenti per connessione oggettiva e soggettiva (proced. prot. 41-42-43-TFN-SD), esaminata la proposta e ritenuta congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:

il TFN-SD, rilevato che prima dell'inizio del dibattimento il Sig. Simone Baldassarre Sivieri ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con la sanzione sopra evidenziata; visto l'art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l'art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l'accordo è sottoposto a cura della Procura Federale al detto organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione; rilevato che l'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l'organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione finale indicata risulta congrua;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – previa riunione dei tre procedimenti meglio in premessa indicati, dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.

Il dibattimento è proseguito nei confronti degli altri deferiti.

### **Il dibattimento**

Alla riunione odierna sono comparsi i rappresentanti della Procura Federale Cons. Giuseppe Chiné e il Dott. Luca Scarpa; nessuno è comparso per le parti deferite.

I rappresentanti della Procura Federale hanno chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti, riportandosi integralmente all'atto di deferimento, formulando le seguenti richieste sanzionatorie, tenendo conto della continuazione tra le varie violazioni:

- per il Signor Filippo Spalletta: 4 (quattro) mesi di inibizione complessivi;
- per la Società SS Maceratese Srl: ammenda di € 12.000,00 (Euro dodicimila/00).

### **I motivi della decisione**

Il deferimento, avuto riguardo ai procedimenti riuniti, è fondato e va accolto.

Risulta infatti – da varie segnalazioni Co.Vi.So.C., anche a seguito di *report* della Società di revisione Deloitte & Touche Spa – che la Società SS Maceratese Srl e, per essa, il dirigente sopra menzionato, non hanno tempestivamente ottemperato a quanto previsto dalle norme federali in materia di pagamenti dovuti ai propri tesserati, dipendenti e collaboratori a titolo di emolumenti, di ritenute Irpef e di contributi Inps, nonché a quanto previsto in materia di controlli sulla gestione economica e finanziaria delle Leghe e delle Società professionistiche, come risulta in modo evidente dagli atti depositati dalla Procura. Il legislatore Federale ha previsto che ogni comportamento omissivo (in questo caso il pagamento, o comunque la mancata certificazione alla Co.Vi.So.C. dell'avvenuto deposito delle documentazioni contabili richieste alla prevista scadenza) integra di per sé i presupposti per l'applicazione di un'autonoma sanzione, secondo i parametri richiesti dalla Procura Federale.

Da tutto quanto sopra esposto deriva la responsabilità di tutti i soggetti deferiti, cui consegue altresì, per responsabilità propria e diretta, quella della Società.

### **Il dispositivo**

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione della sanzione dell'inibizione di mesi 2 (due) e giorni 20 (venti) a carico del Sig. Simone Baldassarre Sivieri.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dello stesso.

Delibera di infliggere:

- per il Signor Filippo Spalletta: 4 (quattro) mesi di inibizione complessivi;
- per la Società SS Maceratese Srl: ammenda di € 12.000,00 (Euro dodicimila/00) complessivi.

**Il Presidente del TFN**  
**Sezione Disciplinare**  
Cons. Giuseppe Rotondo

“”

**Pubblicato in Roma il 27 settembre 2017.**

**Il Segretario Federale**  
Antonio Di Sebastiano

**Il Presidente Federale**  
Carlo Tavecchio

